



Città di Paola

(Prov. di Cosenza)

Prot. n. 14034 del 1-7-2010

SETTORE 4°

Polizia Amministrativa – Patrimonio
Attività economiche e produttive
Appalti e Contratti - Economato
Dirigente : Ing. A. Vigliotti

ORDINANZA BALNEARE **SULL'UTILIZZO DEL DEMANIO MARITTIMO nr. 8/2010**

IL DIRIGENTE

CONSIDERATA la necessità di emanare disposizioni relative all'uso del litorale marittimo per finalità turistico-ricreative ed alle attività connesse svolte sul tratto di costa compreso tra la foci del torrente Laponte e del torrente Deuda (limiti del territorio comunale);

VISTI gli artt. 30, 68, 1161, 1164, 1174 del Codice della Navigazione e gli artt. 27, 28 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione;

VISTA la Legge Costituzionale n. 3 del 18.10.2001 in materia di ripartizione di funzioni amministrative tra Stato ed Enti locali;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 227-1975, n. 382";

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO il D.P.R. 08/06/1982, n. 470, e successive modifiche;

VISTA la Legge 24/12/1993, n. 494, recante disposizioni sul rilascio delle concessioni demaniali marittime;

VISTA la Legge Regionale 21 dicembre 2005, n. 17, "Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo";

VISTO l'art. 24 comma 2 del Piano di Indirizzo Regionale (P.I.R.) pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria del 14.07.07 (suppl. straordinario dal n. 3 al n. 12 del 30.06.07), nel quale è previsto che i Comuni predispongono ed emettono ordinanza balneare di disciplina degli aspetti propri dell'attività turistico ricreativa;

VISTO il Decreto del Ministero del Turismo e dello Spettacolo del 16/10/1991 relativo alla liberalizzazione delle tariffe;

VISTO il D.L.vo 05/02/1997, n. 22, di attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui

rifiuti di imballaggio, ed il D.L.vo. 03/04/2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;

VISTO il D.L.vo 31/03/1998, n. 114, inerente la riforma della disciplina relativa al settore del commercio a norma della Legge 15/03/1997, n. 59, art. 4, comma 4;

VISTE le disposizioni relative all'esercizio dei bagni pubblici contenute nel Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e del relativo Regolamento di esecuzione;

VISTA la Legge 24/11/1981, n. 689, ed il D.L.vo 30112/1999, n. 507, sulla depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi della Legge 25/06/1999, n. 205, art. 1;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000;

VISTA la propria ordinanza n. 4/2009 del 05/06/2009;

VISTE: le Ordinanze emanate dall'Autorità Marittima di Cetraro n. 13/2010 di sicurezza balneare; 14/2010 inerente le manifestazioni sportive e le regate veliche; n. 17/2010 inerente le attività ludico diportistiche e n. 18/2010 inerente le attività subacquee che, pubblicate sul sito internet www.guardiacostiera.it/cetraro, si intendono qui allegare;

RITENUTO opportuno aggiornare la citata ordinanza n. 4/2009.

ORDINA

ARTICOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI

1. L'ambito di applicazione della presente Ordinanza è individuato in tutte le attività che si svolgono sul Demanio Marittimo, afferenti aspetti non direttamente riconducibili alle funzioni mantenute dallo Stato ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 1, comma 7, dell'articolo 3, nonché dell'articolo 104 del D.L.vo 112/98;
2. Al fine della predisposizione di tutto quanto occorre per lo svolgimento in sicurezza delle attività estive sulle spiagge del litorale di competenza, la stagione balneare è compresa fra il 1 maggio ed il 30 settembre;
3. Ogni stabilimento, nell'arco della stagione balneare come sopra definita, deve iniziare la propria attività entro il 30 giugno e terminarla non prima del 1 settembre;
4. E' facoltà dei titolari degli stabilimenti iniziare l'attività balneare prima del 30 di giugno e terminarla dopo il 1 settembre, fermo restando il rispetto di quanto indicato al successivo punto 5;
5. Presso ogni struttura balneare in attività deve essere operante un servizio di salvataggio, con le modalità ed orari indicati dall'Ordinanza di Sicurezza Balneare dell'Autorità Marittima competente per territorio;
6. L'Amministrazione Comunale potrà garantire il servizio di salvataggio sulle spiagge libere ovvero, in caso di carenza di tale servizio, è obbligata ad apporre sulle spiagge un'adeguata segnaletica ben visibile agli utenti, come indicato dall'Autorità marittima competente, riportante l'indicazione che il servizio non è assicurato sulle spiagge libere.

ARTICOLO 2
ZONE DI MARE RISERVATE AI BAGNANTI

1. La Zona di mare, per una distanza di 150 metri dalla battigia, è riservata alla balneazione. La zona riservata alla balneazione è segnalata, a cura dei concessionari, con le modalità indicate dall'Autorità Marittima competente;
2. Analoga segnaletica è realizzata dall'Amministrazione Comunale, per gli specchi acquei antistanti le spiagge libere, con le modalità indicate dall'Ordinanza di Sicurezza Balneare dell'Autorità Marittima competente per territorio.

ARTICOLO 3
ZONE DI MARE VIETATE ALLA BALNEAZIONE

La balneazione è vietata negli specchi acquei per come individuati dall'Ordinanza di Sicurezza Balneare dell'Autorità Marittima competente per territorio e nelle zone di mare dove saranno apposti i relativi cartelli indicanti il "DIVIETO DI BALNEAZIONE".

ARTICOLO 4
PRESCRIZIONI SULL'USO DELLE SPIAGGE

1. Sulle spiagge e nelle acque del litorale in premessa indicato, durante tutto l'anno,
È VIETATO:
 - a) occupare con qualsiasi impianto od attrezzatura la fascia di 5 metri dalla battigia, che deve essere lasciata in ogni caso sgombera per assicurare il libero transito e il più rapido soccorso ai bagnanti;
 - b) campeggiare con tende, roulotte, campers ed altre attrezzature o installazioni impiegate a tal fine, nonché pernottare;
 - c) transitare e sostare con automezzi, motociclette, ciclomotori e veicoli di ogni genere, eccettuati quelli di soccorso, quelli adoperati per la pulizia e la sistemazione della spiaggia e quelli eventualmente utilizzati per il rimessaggio di imbarcazioni nell'ambito delle aree in concessione, per i tempi strettamente necessari alle relative operazioni;
 - d) effettuare riparazioni su apparati motore o lavori di manutenzione alle imbarcazioni e ai natanti in genere, al di fuori delle zone consentite;
 - e) depositare, distendere o manutenzionare reti da pesca o similari;
 - f) condurre cani o altri animali, anche se provvisti di museruola e guinzaglio, in aree non appositamente attrezzate e segnalate secondo quanto disposto dai regolamenti comunali e dal servizio veterinario della ASUR competente per territorio.
- Sono esclusi dal divieto i cani-guida per non vedenti ed i cani in possesso di brevetto per il soccorso in acqua riconosciuti dall'E.N.C.I. (Ente Nazionale Cinofilia Italiana), condotti da personale munito di brevetto assistente bagnanti. Sia i cani guida che quelli da soccorso dovranno, durante la permanenza in spiaggia, essere tenuti al guinzaglio, indossare l'apposita imbracatura, essere coperti da idonea assicurazione per danni a terzi ed essere in regola con le vaccinazioni previste dalla vigente normativa. I loro conduttori accompagnatori dovranno farsi riconoscere, indossando una maglietta distintiva del servizio di salvataggio ed avere al seguito idoneo

sistema per la raccolta degli escrementi che, in nessun caso, dovranno permanere sulla spiaggia;

g) accendere fuochi, introdurre ed usare bombole di gas a altre sostanze infiammabili senza la prescritta autorizzazione.

2. Negli stabilimenti, durante la stagione balneare,

È VIETATO:

a) introdurre cani o altri animali, casi come disposto nel precedente primo comma, lettera f). Tale divieto non vige negli stabilimenti balneari appositamente attrezzati e dotati di specifica autorizzazione per l'accesso dei cani e/o altri animali;

b) praticare qualsiasi tipo di gioco che possa costituire pericolo per l'incolumità delle persone, recare turbativa alla pubblica quiete, nonché nocimento all'igiene dei luoghi, fatta salva la possibilità di praticare gli stessi all'interno degli spazi appositamente attrezzati e all'uopo autorizzati dall'Amministrazione Comunale. Parimenti è fatta salva la possibilità di organizzare feste, animazioni ed altre forme di intrattenimento all'interno delle aree oggetto di concessione demaniale marittima, sempre che non vengano installate strutture non previste dal titolo concessorio, seppure provvisorie, e ferme restando le autorizzazioni, i nulla-osta e gli altri provvedimenti previsti da normative specifiche riferite al tipo di manifestazione che si intende effettuare, di cui il concessionario è tenuto a munirsi autonomamente;

c) tenere alto il volume di apparecchi di diffusione sonora, nonché farne uso nella fascia oraria compresa fra le ore 13,00 e le ore 16,00 eccettuati, ovviamente, gli avvisi di pubblica utilità diramati per via interfonica mediante altoparlanti, restando in ogni caso salve le speciali prescrizioni imposte da altre competenti Autorità;

d) tirare a secco barche, o natanti in genere, fuori dalle zone all'uopo preposte, previste nel titolo concessorio, ad eccezione di quelli destinati al noleggio o alle operazioni di assistenza e salvataggio dei bagnanti;

e) effettuare le operazioni di pulizia delle spiagge con l'ausilio di mezzi meccanici dalle ore 09,00 alle ore 19,30, allo scopo di evitare che tali mezzi costituiscano pericolo od intralcio per i bagnanti;

f) lasciare oltre il tramonto del sole, nei tratti di spiaggia libera, ombrelloni, attrezzature da spiaggia (lettini, sdraio, sedie, etc.), tende o qualsiasi altra struttura;

g) spostare, occultare o danneggiare segnali fissi galleggianti (cartelli, boe, gavitelli, etc.), posti a tutela della salute e incolumità pubblica;

h) tuffarsi dalle scogliere, moli, strutture emerse o da altri siti.

ARTICOLO 5

DISCIPLINA DELLE AREE IN CONCESSIONE PER STABILIMENTI BALNEARI

1. I concessionari delle strutture balneari devono garantire il servizio di soccorso ed assistenza ai bagnanti secondo le modalità previste nell'Ordinanza di Sicurezza Balneare emanata dall'Autorità Marittima competente;

2. I concessionari di tutte le strutture balneari devono:

a) esporre in luoghi ben visibili dagli utenti, per tutta la durata della stagione balneare, copia della presente Ordinanza, una tabella contenente l'orario di apertura dello stabilimento, nonché le tabelle delle tariffe applicate per i servizi resi;

b) curare l'estetica, il decoro, l'igiene e la pulizia dello stabilimento e dell'arenile fino

al battente del mare ed anche dello specchio acqueo immediatamente prospiciente la battigia;

c) sistemare i materiali di risulta in appositi contenitori chiusi, in attesa dell'asporto da parte degli operatori comunali. I rifiuti solidi urbani dovranno comunque essere trasportati, a cura del concessionario, nei cassonetti predisposti dalle ditte e/o aziende incaricate del servizio di ritiro dei rifiuti, negli orari e con le modalità fissate dalla Amministrazione Comunale;

d) esporre in modo ben visibile al pubblico un quadro illustrativo degli interventi da attuarsi in caso di pronto soccorso agli asfittici, nonché sui pericoli derivanti dall'immersione in acqua a breve distanza dai pasti e sulla pericolosità della balneazione in prossimità delle scogliere e dei pennelli frangiflutti;

e) consentire a tutti, ed in qualsiasi momento, il transito per il libero accesso al mare ed alla fascia di libero transito di m 5,00 dalla linea di battigia, costituendo corridoi liberi da qualsiasi occupazione di larghezza non inferiore a m 2,00;

f) liberare, al termine della stagione balneare, l'area scoperta destinata alla posa degli ombrelloni dagli eventuali sostegni posizionati per il loro fissaggio e dalle altre attrezzature similari;

g) installare gli ombrelloni sull'arenile in modo tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti. In particolare, quando non diversamente regolamentato dai piani di spiaggia o dall'atto concessorio, devono essere rispettate le seguenti distanze minime calcolate fra i paletti degli ombrelloni: m 3,00 tra le file o settori e m 2,30 fra gli ombrelloni della stessa fila. È consentito ridurre quest'ultima distanza fino a m 2.20, aumentando la prima misura della corrispondente lunghezza, affinché la somma delle due sia sempre di m 5,30.

Sulle aree in concessione è consentita altresì l'installazione di ombrelloni con un diametro massimo di m 6.00, nonché, in luogo ed oltre agli ordinari ombrelloni, di altri sistemi di ombreggio di facile rimozione, a condizione che presentino strutture di sostegno solo verticali, che siano posti in modo tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti e non precludere la vista del mare e che non siano in contrasto con il vigente piano di spiaggia;

h) evitare di collocare ostacoli (aste, ombrelloni, imbarcazioni, etc.), in caso di concessioni demaniali contigue, a distanza non inferiore di m 1,50 dalla linea di confine della concessione;

i) predisporre percorsi perpendicolari alla battigia al fine di rendere possibile l'accesso al mare ai soggetti portatori di handicap, mediante idonei camminamenti che consentano l'abbattimento di ogni impedimento alla fruibilità delle spiagge da parte dei disabili; fermo restando "obbligo di adottare ogni accorgimento ai sensi dell'art. 23 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e della D.G.R. 30 gennaio 2001, n. 235";

3. Disciplina particolare per gli stabilimenti balneari:

a) qualora siano utilizzate docce non dotate di idoneo sistema di scarico è vietato l'uso di shampoo o sapone; i concessionari-titolari di stabilimenti balneari devono, in tal caso, apporre in prossimità di tali docce, idonei cartelli monitori (di divieto);

b) i servizi igienici per disabili devono essere dotati di apposita segnaletica arancione, riportante il previsto simbolo internazionale ben visibile al fine di consentire la loro immediata individuazione;

c) fatto salvo quanto previsto nei piani di spiaggia, già approvati dall'Amministrazione Comunale, i concessionari possono attrezzare, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, qualora già non previsto nel titolo concessorio, all'interno delle aree oggetto del titolo stesso e, comunque, di massima nelle zone retrostanti l'ultima fila di ombrelloni spazi per il gioco (ad esempio beach volley, beach basket, campo bocce, calcetto, campi attrezzati per ginnastica, tappeto elastico, altalene, scivoli, giostre, etc.), esclusivamente su sabbia battuta o, comunque, senza costruzione di pavimentazione.

I concessionari devono assumere le precauzioni necessarie ad evitare nocimento ai bagnanti ed ai frequentatori delle spiagge, con l'istallazione intorno a detti spazi di una rete di protezione (rete in fibra vegetale o sintetica del tipo di quelle adoperate per la pesca) alta almeno cinque metri e sorretta da paletti posti intorno al perimetro del campo da gioco;

d) i concessionari di spiaggia potranno ospitare, nel tratto di arenile in concessione, surfs ed imbarcazioni solo previa individuazione di apposita area interna allo stabilimento, che va vincolata a tale specifico utilizzo, il tutto nel pieno rispetto delle concessioni in vigore e delle pertinenti norme di attuazione del piano di spiaggia;

e) i lavori di ristrutturazione autorizzati dovranno rimanere sospesi durante la stagione balneare, salvo specifica deroga da parte dell'Amministrazione Comunale;

f) nel periodo compreso fra le ore 01.00 e le ore 05.00 è vietato l'utilizzo delle spiagge in concessione e delle attrezzature balneari (sdraio, lettini, ombrelloni, etc.) se non con il consenso del concessionario. E' fatto salvo il transito previsto dal comma 2 lettera e) del presente articolo.

ARTICOLO 6

LOCAZIONE DI NATANTI DA DIPORTO

1. La locazione di piccoli natanti a remi o a pedali destinati al diporto dei bagnanti, comunemente denominati iole, canoe, pattini, sandolini, mosconi a remi ed a pedali e simili, nonché delle tavole e piccole imbarcazioni a vela con superficie velica non superiore a m 4,00 da parte dei concessionari, è svolta in base alle disposizioni tecniche impartite dall'Autorità Marittima competente, in ordine alla sicurezza della navigazione;

2. I concessionari degli stabilimenti balneari possono depositare tali unità in apposite aree all'interno della concessione, in modo da assicurare l'incolumità dei bagnanti e nel rispetto di eventuali disposizioni impartite dall'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 7

CORRIDOI DI LANCIO

1. I concessionari di stabilimenti balneari e di aree per alaggio imbarcazioni possono installare, in base alle prescrizioni e modalità indicate dall'Autorità Marittima competente, nella fascia di mare antistante la concessione, un corridoio ad uso pubblico per l'attraversamento della fascia di mare destinata alla balneazione;

2. Per le spiagge libere i corridoi potranno essere installati esclusivamente previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, sentita l'Autorità Marittima

competente per territorio.

ARTICOLO 8

ZONE DESTINATE ALL'ALAGGIO E ALLA SOSTA DI IMBARCAZIONI

1. In considerazione della utilizzazione delle zone destinate all'alaggio e alla sosta delle imbarcazioni da pesca e da diporto, in tali aree, nonché nei tratti di mare prospicienti, segnalati opportunamente attraverso gli appositi corridoi di lancio di cui al precedente art. 7, è vietato installare ombrelloni, sedie, materassini, nonché sostare per attività di balneazione e/o elioterapia.

A cura degli interessati sarà installata all'interno dei corridoi apposita segnaletica indicante il divieto di balneazione. La movimentazione delle unità da diporto deve essere effettuata utilizzando, esclusivamente, apparecchiature fisse a funzionamento manuale o elettrico o apparecchiature semoventi, anche a motore; nelle zone non adibite esclusivamente a tale utilizzo, le operazioni di alaggio e varo non potranno essere effettuate dalle ore 10.30 alle 12,30 e dalle ore 16,00 alle 18,00 di ogni giorno, al fine di assicurare una sicura e tranquilla fruizione delle spiagge.

ARTICOLO 9

DISPOSIZIONI FINALI

1. Sono abrogate tutte le precedenti Ordinanze in contrasto con il presente atto;
2. La presente Ordinanza deve essere esposta, a cura dei concessionari, in un luogo visibile al pubblico per tutta la durata della stagione balneare;
3. E' fatto obbligo a chiunque di osservarla. Ai contravventori della presente Ordinanza si applica la sanzione prevista dall'art. 1164, II° c., del Codice della Navigazione;
4. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16 del D.L.vo 30 dicembre 1999, n. 507, e della L.R. 10 agosto 1998, n. 33, in virtù del combinato disposto degli artt. 158 e 159 del D.L.vo 112/98 e 74.75 della L.R. 10/99, è l'Amministrazione Comunale l'Autorità competente ad applicare le sanzioni amministrative previste per i trasgressori della presente Ordinanza;
5. Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza, la quale sostituisce ed abroga le precedenti ordinanze e tutte le altre non compatibili o in contrasto con la stessa;
6. La presente Ordinanza sarà pubblicata all'Albo pretorio del Comune di Paola, sul sito internet del medesimo Comune e all'Albo dell'Autorità Marittima competente per territorio.

Paola, 30/06/2010

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(f.to Dott. Quintino SARPA)

IL DIRIGENTE

(f.to Ing. Antonio VIGLIOTTI)